

## proposta di deliberazione n. 16/16

### **PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

concernente:

MODIFICA DEL DECRETO LEGGE 30 OTTOBRE 1995, N. 451 CONVERTITO  
DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1995, N. 563 RECANTE:  
“DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE  
DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA  
MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA”

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)*

a iniziativa del Consigliere Leonardi

*presentata in data 19 dicembre 2016*

---

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visti gli articoli 76 e 91 del regolamento interno;

Vista la proposta del Consigliere Leonardi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

ALLEGATO A

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****MODIFICA DEL DECRETO LEGGE 30 OTTOBRE 1995, N. 451: “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZA ARMATE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA”****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, che si compone di due articoli, è tesa ad inserire nella normativa statale attualmente in vigore l’obbligo di puntuale e dettagliata rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta dai soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio italiano, che forniscono assistenza, alloggiativa, vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie per i gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità. Superando quindi il sistema di rimborso forfettario pro-capite e pro-die legato alla sola presenza di migranti nelle strutture allestite per l’accoglienza, come è stato fatto fino ad ora, e che ha dato origine a casi di mala gestione dei fondi pubblici all’uopo impegnati.

Con l’articolo 1 si inseriscono le modifiche all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 “Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia” convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

L’articolo 2 riguarda la norma finanziaria.

Visti gli articoli 8, 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;

Visto l’articolo 2, comma 3, del d.l. 451/1995;

Visto il d.m. 2 gennaio 1996, n. 233: “Regolamento per l’attuazione dell’art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: ‘Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia’”;

Preso atto che:

- il d.l. 451/1995 è richiamato dalla vigente normativa in materia di accoglienza dei migranti (d.lgs. 142/2015), nonché della direttiva 2013/32/UE”, per disciplinare il sistema e le misure straordinarie di accoglienza dei migranti;
- il d.l. 451/1995 viene richiamato anche nelle convenzioni messe in atto dalle Prefetture con i soggetti privati per dare attuazione agli interventi di accoglienza;
- l’articolo 2 del d.l. 451/1995 rimanda la regolamentazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l’attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 d.l. 451/1995 al d.m. del Ministero dell’Interno 2 gennaio 1996, n. 233; Evidenziato che il suddetto d.m. 233/1996:
- regola l’attuazione e la tipologia di interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per i gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità specificando, come disposto dall’articolo 3;
- dispone che l’attivazione e la gestione dei centri di accoglienza siano gestite dalle prefetture interessate e realizzate dagli enti locali, appositamente identificati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazione di volontariato e cooperative di solidarietà sociale e determina che siano compresi tra le spese per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo 3 del d.m. 233/1996; spese per l’allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitari e funerarie;
- dispone aperture di credito di risorse pubbliche a favore dei prefetti delle province interessate ed autorizza le Prefetture anche rimborsi diretti a favore dei soggetti pubblici e privati,

coinvolti nell'attuazione degli interventi di accoglienza degli stranieri;

- l'articolo 4, comma 3, del suddetto d.m. 233/1996, intitolato 'Procedure finanziarie e contabili', specifica in merito alla rendicontazione degli enti locali che: 'ai fini della rendicontazione delle somme liquidate gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o del completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute';
- per i soggetti privati, non prevede nessun tipo di rendicontazione puntuale e dettagliata della spesa effettivamente sostenuta ed ai fini della rendicontazione, nelle intese delle prefetture, si richiamano come unico documento necessario per la liquidazione del corrispettivo, il documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo di fatturazione.

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra esposto, modificare la normativa in materia e prevedere per legge l'introduzione di una rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettuate sia dai soggetti pubblici sia da quelli privati, prevedendo che il conseguente rimborso avvenga sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli operatori e non sulla base di rimborso forfettario pro-capite e pro-die legato alla

sola presenza dei migranti nelle strutture allestite per l'accoglienza, come è stato fatto fino ad ora nelle convenzioni tra Prefetture e soggetti operanti;

Considerato inoltre che:

- il sistema di accoglienza in Italia ospita, secondo i dati aggiornati al 29 febbraio 2016 dal Ministero dell'Interno, 107.387 migranti e se consideriamo che nel 2013 i migranti erano 22.118, l'escalation di arrivi è stata esorbitante: 66.066 nel 2014, 66.206 nel 2015 e solo nel 2016 siamo passati da 104.750 di gennaio a 107.387 di febbraio;
- i costi pubblici per gli interventi di accoglienza ai migranti solo nel 2014 sono stati 628 milioni di euro e nel 2015, 800 milioni;
- la rete di accoglienza, dati aggiornati al 2015, in Italia ammonterebbe a:
  - 14 centri di accoglienza (CPsa, Cda, Cara);
  - 5 centri di identificazione ed espulsione (Cie);
  - 1.861 strutture temporanee;
  - 430 progetti del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Visti i recenti casi di cronaca che hanno riportato alla luce un sistema di cattiva gestione delle risorse pubbliche.

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 del d.l. 451/1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo le parole: "entrata in vigore del presente decreto" sono inserite le parole: "sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo, erogazione e rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, dietro presentazione di fatture quietanzate comprovanti l'effettivo acquisto dei beni o servizi oggetto dei fondi pubblici messi a disposizione per l'attuazione degli interventi straordinari aggiudicati da soggetti pubblici o privati".

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Questa legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato.